




**REPUBBLICA ITALIANA**


**In nome del popolo italiano**

**TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione II controversie di lavoro**

Il giudice designato, dott. Ottavio Picozzi, ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. nella causa iscritta al R.G.L. n. 32724/2023 promossa da:





, elettivamente domiciliati in Roma, via presso lo studio degli avv.ti che li rappresentano e difendono giuste deleghe in calce al ricorso;

**RICORRENTI**

**CONTRO**

, in persona della procuratrice speciale, in virtù dei poteri conferitile giusta atto autentificato dal , elettivamente domiciliata in presso lo studio dell' e dell'



che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente,  
giusta procura in calce alla memoria difensiva;

**RESISTENTE**

**NONCHE' CONTRO**

in persona del  
Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,  
, rappresentata e  
difesa, giusta procura generale notarile, registro numero 24838, serie 1T, rilasciata in  
data 15 luglio 2022, in notar  
, iscritto nel ruolo del Collegio  
Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia allegata al fascicolo  
informatico di cancelleria,

da considerarsi quale procura apposta in calce al presente atto, dall'

, nonché, in virtù di procura generale alle liti per atti del

, n. rep. 7880, del 30 settembre 2021 dall'

e dall'  
, domiciliati elettivamente presso il loro Studio  
corrente in .

**RESISTENTE**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio la società

, nonché la



chiedendo di accertare e dichiarare la illegittimità della cessione del rapporto di lavoro dei ricorrenti da [redacted] alla [redacted]

[redacted] a far data dal 1° giugno 2022 per inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., nonché di accertare e dichiarare la discriminazione nella cessione impugnata e la violazione delle percentuali di presenza di lavoratori «*fragili*» e/o «*caregivers*» ceduti ex lege n. 99/90, anche per violazione degli artt. 35 – 38 della Costituzione. Per l'effetto, chiedeva di dichiarare la continuità giuridica e l'attuale persistenza del rapporto di lavoro dei ricorrenti con [redacted] e, conseguentemente, di ordinare alla medesima di ripristinare la concreta operatività del rapporto di lavoro con i ricorrenti nelle mansioni e nel posto di lavoro occupato sino al momento della cessione. Infine, domandava di condannare la banca convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle retribuzioni ordinarie dalla data della emananda sentenza; con vittoria di onorari, spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, oltre al rimborso del contributo unificato.

Deduceva che i ricorrenti erano stati dipendenti di [redacted] fino al 1° giugno 2022, data di efficacia e operatività del trasferimento di Rami di azienda da ad [redacted]

[redacted], ai sensi dell'articolo 2112 c.c.; che la comunicazione della cessione era stata annunciata ai ricorrenti con lettera datata 14 marzo 2022, che fissava la decorrenza degli effetti al 2 maggio 2022 (poi posticipata al 1° giugno 2022); che tutti i ricorrenti avevano provveduto ad impugnare tali comunicazioni tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; che le [redacted] erano “*Agenzie di Produzione e Assistenza Commerciale*”; che, in particolare, non tutte le [redacted]

[redacted] erano state cedute, bensì la cessione aveva riguardato solamente la [redacted] produzione e non quelle relative all'assistenza commerciale; che la [redacted] aveva individuato 7 distinti Rami - [redacted] all'interno delle proprie divisioni-reparti [redacted] non ceduti (del



tutto privi di *autonomia funzionale*) e li aveva trasferiti ad 1) entrata in relazione; 2) strumenti di pagamento; 3) prodotti; 4) logistics; 5) flussi; 6) mutui; 7) successioni; che nessuno dei ricorrenti aveva mai lavorato per il reparto successioni; che su 1.437 dipendenti appartenenti alle suddette, 509 lavoratori erano stati ceduti; che, sul totale di 509 lavoratori ceduti, ben 113 lavoratori risultavano appartenere a categorie fragili, invalidi e *caregivers*; che, pertanto, si rilevava la natura discriminatoria dell'operazione di cessione oggetto di causa; che mancava il requisito della preesistenza, che i presunti "Rami" ceduti erano meri reparti all'interno di non cedute e che risultavano essere state solo "svuotate" di alcune che

nel maggio 2021, proprio in prossimità dell'operazione di cessione, aveva provveduto ad effettuare una nuova organizzazione delle strutture e modifica del perimetro delle attività svolte, determinando la soppressione e la creazione di nuove e uffici; che, in particolare, era stato creato un nuovo reparto di assistenza commerciale (non oggetto di cessione) al fine di sottrarre alla cessione tale attività di assistenza commerciale svolta da ciascun ramo; che l'attività di assistenza commerciale era rimasta in ma non anche i lavoratori che vi erano addetti; che alcune persone erano state trasferite da un ufficio all'altro (ad es. responsabili e referenti di rami ceduti e referenti erano stati spostati in reparti non ceduti e viceversa; dipendenti appartenenti ai rami ceduti erano stati trasferiti prima della cessione in reparti non oggetto di esternalizzazione); che tale attività era stata svolta sino al maggio 2021 dai ricorrenti ceduti presso ciascun ramo; che con la suddetta operazione – antecedente alla formale cessione - la Banca aveva individuato porzioni di attività da cedere; che di fatto la cessione si era concretizzata nello scorporo solo di alcune "fasi di servizi", nell'ambito di più ampie strutture e lavorazioni unitarie preesistenti; che la cessione in questione era stata ideata da



nel dicembre 2020 con individuazione di [redacted] come cessionaria; che nella cessione di ramo di azienda risultavano inesistenti l'autonomia e l'autosufficienza dell'articolazione aziendale trasferita, dimostrata dalla continua interazione necessaria per la realizzazione e dell'attività ceduta, non svolta in autonomia ma in continuo collegamento e sotto il controllo della [redacted], con i programmi informatici necessari rimasti in proprietà di [redacted], senza i quali non era possibile l'espletamento del servizio; che, inoltre, il trasferimento di tali rami/reparti alla società cessionaria era stato realizzato contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di appalto di servizio attraverso il quale il cedente [redacted] era divenuto appaltante e il cessionario [redacted] appaltatore; che [redacted] continuava ad utilizzare l'attività degli uffici ceduti come ne fruiva prima della cessione (non avendo però il costo dei relativi dipendenti), con la conseguenza che l'attività ceduta restava strettamente funzionale alla organizzazione produttiva di [redacted]; che con riferimento al requisito dell'autonomia funzionale, con riguardo ai rami oggetto di cessione, poteva rilevarsi come questi fossero privi di autonomia nei seguenti campi: a) autonomia funzionale: non erano in grado di fornire autonomamente un servizio, limitandosi a svolgere unicamente fasi di lavorazioni che necessitavano di una continua integrazione da parte dei reparti [redacted] non ceduti; b) autonomia tecnica: erano sprovvisti di autonomia operativa, in quanto non potevano svolgere l'attività indipendentemente l'utilizzo dei sistemi operativi e degli applicativi [redacted] non ceduti, dei pc [redacted], delle abilitazioni [redacted] (in caso di malfunzionamenti tecnici sui sistemi operativi di [redacted] non potevano rendere alcuna prestazione lavorativa, essendo in grado di svolgere porzioni di attività solo "di" [redacted] e "in favore" di [redacted]; c) autonomia nell'assistenza tecnica-informatica: in caso di anomalie, la società non aveva una struttura interna in grado di intervenire sui sistemi operativi della [redacted] e in



caso di malfunzionamento degli applicativi i ricorrenti ceduti erano tenuti a contattare i reparti di assistenza tecnica della ; d) autonomia nella formazione delle risorse: anche in seguito alla cessione i lavoratori ceduti erano tenuti a partecipare ai corsi di formazione tenuti dalla (ai quali partecipavano indistintamente dipendenti e lavoratori ceduti); e) autonomia nella gestione e nella definizione dei processi: il “cervello” delle *c.d. Reparto* non era stato ceduto e non era stato creato un analogo reparto nei rami ceduti; f) autonomia economica di business: non erano in grado di fornire alcun ricavo essendo esclusivamente un centro di costo, occupandosi di svolgere mere “fasi” di lavorazione in supporto ai reparti della non ceduti; g) autonomia operativa: tutte le procedure operative, i dati necessari e la documentazione per svolgere le fasi lavorative erano determinate e fornite dai reparti non ceduti; h) autonomia di produzione: non potevano svolgere attività produttiva indipendentemente dai reparti non ceduti ; che le (oggetto di cessione e non) erano organizzate e dirette dal reparto (non oggetto di cessione) che risulta essere il “cervello” di tutte le e si occupava di fissare le procedure operative sia per le rimaste in che per quelle cedute; che il reparto si occupava di redigere le guide operative dove erano analiticamente descritte le procedure operative e le istruzioni per ogni lavorazione e alle quali i ricorrenti ceduti (al pari dei dipendenti non ceduti) dovevano necessariamente attenersi nello svolgimento della prestazione (guide operative redatte per ogni lavorazione svolta dai rami cedute e non ceduti); che nelle guide operative era espressamente prevista e dettagliata l’interlocuzione con i reparti non ceduti per completare la lavorazione (fornitura lavorazione/autorizzazione/fasi; che non era in grado di formulare guide



operative, istruzioni lavorative e procedure alle cedute senza fare riferimento al reparto dato che la

non poteva determinare e tantomeno organizzare le procedure e le fasi di lavorazione relative ai mutui, alle carte di credito, agli assegni all'apertura dei conti correnti, alla cassa centralizzata ecc; che alcune guide operative emesse dal reparto non cedute erano già scadute da tempo ma non erano state rinnovate da, e continuavano ad essere utilizzate dai lavoratori ceduti; che dopo la cessione essi ricorrenti svolgevano le proprie mansioni solo in favore di e solo tramite gli applicativi di

: in caso di mancata funzionalità dei sistemi operativi i lavoratori non potevano rendere alcuna prestazione lavorativa poiché

non aveva i gestionali per svolgere la prestazione; che, infatti i sistemi operativi, gli applicativi indispensabili e necessari per svolgere l'attività sono di proprietà di (, , , ) e non erano stati oggetto di cessione, tanto che gli stessi erano all'attualità utilizzati anche dai reparti e dai relativi dipendenti

non ceduti; che, come risultava documentalmente, all'interno dei computer era stata installata la c.d. macchina virtuale che permetteva il collegamento di tale pc al sistema operativo (e agli

altri applicativi) utilizzato da tutti i dipendenti, e condiviso dai dipendenti e dai ricorrenti; che i lavoratori ceduti erano in possesso di credenziali create e gestite dalla Banca per accedere al sistema operativo di e per svolgere la prestazione ed erano tenuti a utilizzare un indirizzo di posta elettronica con dominio .:

Nome.cognome@; che se tale indirizzo di posta





elettronica contiene la parola “external” in ogni caso era stato creato e gestito dalla  
; che per svolgere alcune attività i presunti rami ceduti individuati da  
erano tenuti ad utilizzare un indirizzo PEC di proprietà di  
che in caso di anomalie o disservizi dei sistemi operativi e applicativi , i  
ricorrenti erano tenuti a contattare il reparto di assistenza informatica (e  
non di ) alla casella di posta elettronica o  
direttamente al numero dedicato 111 (il medesimo utilizzato dai  
dipendenti assistenza); che in entrambi i casi l’assistenza era fornita da  
e non da ; che l’ unica funzionalità fornita dal desktop di  
era la visibilità della busta paga e delle presenze in servizio (c.d.  
); che la cessionaria si limitava ad operare una mera gestione  
amministrativa del rapporto dei lavoratori ceduti; che tutti i lavoratori ceduti  
rendevano la prestazione solo in favore di presso sedi  
oppure presso sedi ; che alcuni risultavano assegnati a sedi ma  
di fatto rendevano la prestazione in sedi ; che proprio perché i lavoratori  
ceduti rendevano la prestazione solo in favore di , dovevano  
necessariamente seguire corsi di formazione tenuti e gestiti dalla ed era  
espressamente prevista “l’obbligatorietà” del corso di formazione ; che i  
rapporti di lavoro dei ricorrenti erano stati ceduti senza il loro consenso, in violazione  
dell’art. 1406 c.c., non essendo applicabile alla cessione l’art. 2112 c.c.; che di fatto  
la cessione si sia concretizzata nello scorporo solo di alcuni uffici - ,  
nell’ambito di una più ampia struttura unitaria (Divisioni Operation non  
ceduta) rimanendo gli altri uffici in capo alla cedente ; che  
risultava inesistente il requisito dell’autonomia funzionale, posto che i rami ceduti  
non erano in grado di fornire autonomamente un servizio, limitandosi a svolgere fasi  
di lavorazione che necessitavano di una continua interlocuzione con le parti



non ceduti; che ciò risultava con ancora maggiore evidenza considerando che il trasferimento di tali rami era stato realizzato unitamente alla sottoscrizione di un contratto di appalto di servizio tra [redacted] e [redacted].  
[redacted], con la conseguenza che [redacted] continuava a utilizzare l'attività degli uffici ceduti come ne fruiva prima della cessione (non avendo però il costo del relativo personale); che, pertanto, l'attività ceduta restava comunque strettamente funzionale all'organizzazione produttiva di [redacted]; che, del resto, i ricorrenti svolgevano la prestazione solo in favore di [redacted] e non erano in grado di fornire altri servizi in favore di altri soggetti, anche perché per svolgere la prestazione utilizzavano solo ed esclusivamente sistemi operativi di [redacted]; che, inoltre, non era stato ceduto il "cervello" delle [redacted] (Reparto Governance [redacted]) che fissava e determinava le procedure lavorative bancarie che i lavoratori ceduti dovevano osservare; che, alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione l'operazione di cessione posta in essere dalla [redacted] era illegittima;

Si costituiva ritualmente in giudizio la società [redacted].

[redacted] chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Assumeva che [redacted] era un gruppo leader a livello globale nel settore dei servizi professionali, che forniva una vasta gamma di servizi, cui corrispondevano altrettante divisioni; che in Italia [redacted] operava attraverso diverse società, specializzate in ragione delle differenti linee di servizio e/o differenti settori di mercato e clientela; che, in particolare, nell'ambito della divisione Operations, la visione strategica di [redacted] e il suo piano industriale, si fondavano sulla creazione e offerta al mercato di servizi altamente specializzati in determinati processi aziendali a supporto della migliore efficienza e operatività dei clienti; che, nel mondo degli istituti finanziari, il backoffice bancario era un'attività critica, tale da influenzare la c.d. *customer experience* e, pertanto, tale da necessitare sovente l'affidamento a partner





contratto di outsourcing, nel quale veniva specificato che nell'ottica di un'ottimizzazione dei costi operativi ed al fine di focalizzarsi sulle attività facenti parte del *core business* dell'attività bancaria, aveva realizzato, previo esperimento della procedura ex art. 47 L. 428/90, una cessione di ramo di azienda e che, contestualmente, proponeva a l'accordo di cui al contratto di outsourcing per lo svolgimento dei servizi declinati nell'Allegato 1; che il modello industriale di non prevedeva l'acquisizione di software gestionali/infrastrutturali per l'erogazione dei servizi bancari, che usualmente restavano di piena proprietà dei clienti e non avevano alcun valore commerciale per la società; che, normalmente, tali software erano il mero "contenitore" di dati relativi alla clientela, che la Banca utilizzava e gestiva in proprio per molteplici fini, mentre aveva semplicemente la necessità di accedere a tali per il corretto completamento delle lavorazioni assegnate; che i rami di azienda avevano mantenuto la stessa struttura organizzativa-manageriale preesistente presso ; che la Divisione Onboarding (già ) si occupava della verifica della clientela di tipo Persona Fisica (Know Your Customer), al fine di identificare il cliente e acquisire informazioni sullo scopo e la durata del rapporto; che la Divisione FLUSSI (già Flussi) si occupava della gestione dei bonifici in entrata e in uscita; che la Divisione Prodotti si occupava di: 1. attività inerenti all'estinzione di un conto corrente su iniziativa della Banca o del cliente (di seguito "Estinzione Conto Corrente"); 2. attività inerenti alla lavorazione della richiesta di apertura di un conto corrente; 3. attività inerenti al censimento nell'anagrafe della Banca della clientela (persone giuridiche) e dei soggetti ad essa collegati, sulla base della verifica puntuale della completezza e della correttezza della documentazione pervenuta (di seguito "Censimento e Modifica dati anagrafici Unità Organizzate e soggetti collegati"); 4. attività inerenti al trasferimento di Servizi di Pagamento (sia come che



Old); 5. Elaborazioni Moduli per Certificazioni di Bilancio; che la Divisione logistica si occupava di: 1. Lavorazione pratiche presso Archivio della Banca presso il sito di Pratica di Mare; 2. Ratifica dei CUF per Aziende (Contratto Unico Finanza) – Attività svolta presso il sito di Pratica di Mare (Unità di produzione Archivi); 3. Predisposizione delle attività volte al macero della documentazione – Attività svolta presso il sito di Pratica di Mare (Unità di produzione Archivi); 4. Gestione delle richieste documentali per conto della clientela – Attività svolta presso il sito di Pratica di Mare (Unità di produzione Focalpoint Ricerche Documenti); 5. Gestione della corrispondenza in entrata e uscita (sedi di Tiburtina, Aldobrandeschi e il sito di Roma via ) – Attività svolta presso i siti di Tiburtina, Aldobrandeschi e il sito di Roma via (Unità di produzione Gestione Corriere e Stampa); 6. Gestione della corrispondenza e servizi logistici svolti presso il sito di ; che il ramo Credit Operations (già ) si occupava della gestione delle pratiche amministrative concernenti l'erogazione di mutui ai clienti persone fisiche della Banca; che il Ramo Strumenti di Pagamento (già Strumenti di Pagamento) curava una serie di attività operative volte ad assicurare la produzione di servizi di post vendita per alcuni prodotti bancari, tra cui la gestione del contante e degli assegni, le carte (di debito, di credito e prepagate), il portafoglio commerciale (cambiali, RIBA, SDD) e l'anticipo fatture; che il personale addetto ai rami, in considerazione della tipologia di attività allo stesso demandata, presentava un'elevata esperienza nel settore di riferimento con la conseguenza che lo stesso possiede un *know how* specifico ed importante che consentiva la corretta e puntuale gestione dei processi; che la struttura era organizzata in modo da poter operare in maniera autonoma sulla base delle direttive impartite dai responsabili addetti al ramo medesimo; che era falsa la circostanza riportata dai ricorrenti per cui a seguito della cessione il Ramo aveva continuato ad utilizzare procedure predisposte da



; che . . . , prendendo le mosse dal contratto di outsourcing e dalle previsioni contrattuali, aveva predisposto per ogni Ufficio un elenco delle attività da svolgere; che, inoltre, era altresì falso che il personale . . . forniva direttive a personale facente parte del ramo ceduto; che, infatti, il personale del ramo ceduto svolgeva la propria attività sulla base di istruzioni e manuali predisposti dalla cessionaria; che gli scambi utili all'erogazione dei servizi previsti nel contratto di appalto avvenivano per il tramite di una "postazione di lavoro virtuale" denominata H.V.D. ("Hosted Virtual Machine"), ovvero un' interfaccia utente che si collegava a dati e applicazioni della Banca senza tuttavia consentire di estrarre dati o richiedendo la necessità di installazione di particolari soluzioni software; che . . . aveva avviato inoltre un servizio di verifica documentale a favore del Cliente . . . ; nell'ambito di una collaborazione sinergica infragruppo, impiegando 4 risorse dell'ufficio Titoli di Credito nella revisione documentale degli assegni per . . . ; che tali dipendenti erano stati formati su nuovi Manuali Operativi attinenti al cliente . . . e sull'utilizzo di sistemi informatici e applicativi diversi, dovendo verificare la documentazione sulla base delle procedure operative del cliente e dovendo altresì caricare tale documentazione sui sistemi informatici del cliente stesso; che i rami d'azienda oggetto di cessione da . . . a . . . erano individuabili come una preesistente "*articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata*" ed erano preesistenti al trasferimento; che, in ogni caso, doveva dichiararsi la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti.

Si costituiva ritualmente in giudizio la . . . ( . . . ), chiedendo il rigetto del ricorso *ex adverso* proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Deduceva che . . . era uno dei principali gruppi bancari italiani, con circa 2,7 milioni di clienti e oltre 11.500 dipendenti; che tale banca era stata trasformata in una società per azioni; che sino a maggio 2021 la Direzione



Produzione e Assistenza Commerciale (di seguito, per brevità, anche “*Direzione PAC*”), si era occupata delle attività di *back office*; che nel mese di gennaio 2021, la Società convenuta aveva definito un processo di riorganizzazione della struttura organizzativa *Operations*, con lo scopo di meglio identificare i gruppi di lavoro cui affidare la responsabilità dei servizi ausiliari bancari; che, in particolare, la

aveva introdotto efficientamenti organizzativi, onde specializzare e rendere autonomi i cicli di produzione e gli scopi produttivi di ciascuna . . . affidata ai sei distinti domini della Direzione PAC, anche attraverso l’accentramento del personale altamente specializzato e coerente con le attività di ciascuna . . . che i sei distinti domini appartenenti alla struttura *Operations* venivano riorganizzati sulla base dei seguenti razionali: 1. quanto al *EIR Operations*, attraverso la focalizzazione delle attività per la clientela business e per le persone fisiche cd. “*HighRisk*” in una struttura dedicata denominata “*PAC EIR PF HR & Small Business*”, con integrazione delle attività per la clientela *small Business*; 2. quanto al *Cash Management Operations*, attraverso la creazione delle . . . denominate “*Flussi*”, “*Strumenti di Pagamento*” e “*Middle Office e controlli*”, onde focalizzare le numerose attività affidate a tale dominio; 3. quanto al *Credit Operations*, attraverso la migliore distribuzione delle attività affidate alle Unità di Produzione della . . . Mutui Fondiari *Individuals*; 4. quanto al *Investments & Market Operations*, attraverso il passaggio da n. 1 a n. 2 . . . dedicate ad investimenti e a Global Markets, di cui una presso la sede di Milano e la seconda presso la sede di Roma; 5. quanto al *PostSales & Logistics Operations*, attraverso la creazione della “ . . . *Successioni*”, con una focalizzazione dell’attività sul processo delle Successioni e dell’Unità di Produzione denominata “*Focal Point Ricerche documenti*”, specializzata sulla ricerca dei documenti della clientela attraverso il nuovo processo denominato *Focal Point*; 6) quanto al *Supporto Trasversale Operations*, perfezionando l’organizzazione dei Team di Produzione tra le



(e, in particolare, passando da n. 13 Team di Produzione a n. 10), in quanto, a seguito della diversa allocazione di alcuni lavoratori su altre *Operations*, alcune strutture erano diventate unità troppo piccole); che inoltre, laddove non già esistente, per ciascun dominio era stata creata la struttura denominata Assistenza Commerciale, al fine di dare ulteriore centralità alla attività di assistenza commerciale caratterizzante la Direzione PAC; che in ragione della suddetta riorganizzazione, alcune aree erano state riallocate con lo scopo di rendere il modello organizzativo pienamente coerente con gli ambiti di competenza; che la *ratio* dello spostamento dei *team* di lavoro era legata agli ambiti di competenza dai medesimi presidiati e a come questi ambiti di competenza interagivano con le altre aree; che, avendo i *team* competenze specifiche sulle aree riallocate, i relativi componenti erano stati spostati in ragione della loro attinenza, in termini di *know-how*, all'area ricollocata in forza della riorganizzazione; che sin dal mese di maggio 2021, la struttura organizzativa della Direzione PAC era composta, tra le altre, anche dalle seguenti : 1. EIR PF (*Entrate in Relazione Persone Fisiche*), nell'ambito del dominio *EIR Operations*; 2. Strumenti di Pagamento, nell'ambito del dominio *Cash Management Operations*; 3. Flussi, nell'ambito del dominio *Cash Management Operations*; 4. Prodotti, nell'ambito del dominio *Post Sales & Logistics Operations*; 5. *Logistics*, nell'ambito del dominio *Post Sales & Logistics Operations*; 6. Successioni, nell'ambito del dominio *Post Sales & Logistics Operations*; 7. MFI (*Mutui Fondiari Individuals*), nell'ambito del dominio *Credit Operations*; che le predette svolgevano le seguenti attività: 1. la "EIR PF" svolgeva attività c.d. Know Your Customer in relazione ai clienti con un profilo non ad "alto rischio", ai fini della mitigazione dei rischi operativi di errore, conflitto d'interesse e frode, e delle attività di lavorazione di prodotti e contratti relativi a persone fisiche (es. conti corrente, cuf, Mifid, firme e poteri); 2. la "Strumenti di Pagamento"





erogava servizi di *back office* alla gestione dei sistemi di pagamento (come carte di debito, carte di credito, assegni, contante; sono esclusi i bonifici) tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, controlli formali, attività di data entry, validazione ed esecuzione dei pagamenti; 3. la “*Flussi*” erogava servizi alla lavorazione dei flussi di pagamento esteri (come bonifici esteri) e dei flussi di pagamento domestici (come bonifici nazionali) tra cui, a titolo esemplificativo, controlli formali, attività di data entry, validazione ed esecuzione dei pagamenti; 4. la “*Prodotti*” erogava servizi di *back office* nell’ambito (i) della gestione dell’apertura dei conti correnti ordinari delle unità organizzate, (ii) della gestione dell’estinzione dei conti correnti ordinari e speciali relativi a tutti i mercati, (iii) della gestione della portabilità dei conti correnti attiva e passiva, (iv) delle attività relative all’aggiornamento delle firme e dei poteri (FIPO) su conti correnti (v) delle attività relative all’apertura dei conti correnti delle Persone Giuridiche, (vi) attività di produzione delle certificazioni di bilancio alle aziende clienti; 5. la “*Logistic*” erogava servizi nell’ambito delle attività di gestione della logistica interna, degli archivi e dei servizi generali; 6. la “*Successioni*” erogava servizi di *back office* nell’ambito del processo successorio, partendo dall’apertura della pratica fino alla liquidazione e chiusura di tutti i rapporti del *de cuius*; 7. la “*MFP*” si occupava delle attività amministrative relative alla concessione, estinzione e gestione post stipula di mutui fondiari a privati; che con lettera del 14 marzo 2022, la aveva inviato una comunicazione ai lavoratori interessati dalla cessione del ramo di azienda annunciata a mezzo della quale era stata, tra l’altro, ulteriormente rappresentata la prospettata cessione e la relativa data di efficacia, nonché gli effetti della stessa, tra cui le garanzie offerte alla platea dei lavoratori coinvolti: (i) la prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità con e applicazione del CCNL settore credito; (ii) il mantenimento del diritto a fruire dell’Assistenza Sanitaria



Integrativa del Gruppo [redacted], fino al 31 dicembre 2022 con garanzia di [redacted] di analoga copertura a partire dal 1 gennaio 2023; (iii) la possibilità di aderire al Fondo [redacted], l'unico fondo cui [redacted] sarebbe stata iscritta, alle condizioni di contribuzione individuale e aziendale preesistenti presso la [redacted]; (iv) quale trattamento di miglior favore, sarebbero state riconosciute coperture assicurative relative a rischi infortuni professionali ed extra professionali analoghe a quelle fruita presso la [redacted]; (v) applicazione delle agevolazioni in essere (Mutui, Prestiti ecc...) fino alla relativa estinzione, subordinatamente al mantenimento di un conto corrente presso la [redacted] e dell'accredito su tale conto del trattamento economico da percepirsi da parte di [redacted]; che all'esito dell'esperita procedura, in data 26 maggio 2022 la [redacted] e la [redacted] formalizzavano la cessione dei rami d'azienda, con efficacia dalla successiva data del 1° giugno 2022; che con l'atto di cessione e, in particolare, con l'allegato A le parti si erano premurate di descrivere dettagliatamente la struttura dei rami, la loro attività, i beni materiali ed i contratti di pertinenza di ciascun ramo; che la percentuale dei lavoratori beneficiari della Legge n. 104 del 1992 e/o con disabilità sul totale dei lavoratori trasferiti era pari a circa il 20%; che, in relazione agli accordi di riorganizzazione aziendale nel tempo intervenuti, la [redacted]

aveva chiesto ed ottenuto, già a partire dall'anno 2012, un provvedimento sospensivo degli obblighi occupazionali *ex Lege* n. 68 del 1989, valido per l'intera quota ivi prevista e per tutto il territorio nazionale; che successivamente la [redacted]

si era nuovamente avvalsa della sospensione degli obblighi di assunzione sulla base degli Accordi di riorganizzazione aziendale del 9 dicembre 2015 e del 22 dicembre 2016, per tutta la durata degli stessi, e, da ultimo, in forza del provvedimento, rilasciato dalla [redacted] (quale Ente territorialmente competente) in data 12 aprile 2017, avente validità fino al 31 dicembre 2020; che alla scadenza di tale provvedimento la Banca convenuta aveva



stipulato con il Servizio Inserimento Lavoro Disabili Regione Lazio - S.I.L.D. la Convenzione di cui all'art. 11, secondo e quarto comma, della legge n. 68 del 1999, al fine di prevedere un programma di assunzioni rivolto a n. 177 inserimenti; che i rami ceduti svolgevano le attività di "back office" bancario sulle informazioni/documenti messi a disposizione da [redacted] sugli applicativi informatici di seguito indicati (spesso analoghi):

1. con riferimento al ramo [redacted] MFI: *Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi Web, Sirio, Dwm, Scheda Cliente, Feg, Sif, Cics, Miro, Pflow, Valtec, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck; Remedy, Cerved – Crif, Gaf, Cflow, Archiving, Epc, Gefi, Micra, Sici, Gedo*;
2. con riferimento al ramo [redacted] Flussi: *Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi Web, Sirio, Dwm, Pds, Blend, Scheda Cliente, Feg, Cics, Pflow, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck; Vega, Remedy, Incassi commerciali, Gaf, Gedo, Artik*;
3. con riferimento al ramo [redacted] Strumenti di Pagamento: *Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi Web, Sirio, Scheda Cliente, Feg, Cics, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck; Remedy, Cerved – Crif, Gaf, Cflow, Archiving, Vega, Artik, K-link, Blend, Gere, Cams, Incassi commerciali, Payment Engine, Gari 2000, Topaze, Uptown, Cassa Cambiali, Dipo, Gesin, Cai*;
4. con riferimento al ramo [redacted] EIR PF: *Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi Web, Scheda Cliente, Cerved – Crif, KYC, Blend, Cai, Pds, Dwm, Remedy, Cflow*;
5. con riferimento al ramo [redacted] Prodotti: *Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi Web, Scheda Cliente; Remedy, Cerved – Crif, Gaf, Cai, Dwm, Cad*;
6. con riferimento al ramo [redacted] Successioni: *Accordi Pds, Accordi Web, Sirio, Dwm, Gaf, Scheda Cliente, Pds, Feg, Sif, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck; Remedy, Archiving, Blend, Cflow*;
7. con riferimento al ramo [redacted] Logistics: *Anagrafe Web, Accordi Pds, Accordi*



*Web, Cad, Miro, Appian, Gaf, Scheda Cliente, Feg, Sif, Mysdd, Successioni, Tool Sda, Tool Raccomandate, Portel, Transfert, Stadel, Tenflussi, Mutool, Geck, Archiving, Blend, Micra, Cflow*; che i rami si avvalevano di specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti o avanzate in grado di compiere – sugli S.p.A.zi virtuali messi a disposizione di \_\_\_\_\_ - attività automatizzate per l'esecuzione del servizio; che le suddette soluzioni tecnologiche intelligenti o avanzate, già impiegate dai rami prima della cessione, erano state integralmente trasferite in occasione dei trasferimenti di rami d'azienda ex art. 2112 cod. civ.; che ciascun ramo ceduto era preesistente alla cessione, in quanto le risorse operative utilizzate, le capacità che lo caratterizzavano e la sua struttura organizzativa erano ben delineate, consolidate e funzionanti all'interno di \_\_\_\_\_ prima della cessione.

All'odierna udienza la causa viene decisa con contestuale sentenza, di cui è data lettura.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Osserva il giudicante che il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. I lavoratori ricorrenti hanno introdotto il giudizio nei confronti della \_\_\_\_\_ e della società \_\_\_\_\_ al fine di accertare l'illegittimità della cessione di alcuni rami d'azienda intervenuta tra le parti convenute.

In via preliminare, si rileva che l'eccezione formulata dalla società \_\_\_\_\_ relativamente alla carenza di interesse ad agire delle parti ricorrenti deve essere rigettata. Generalmente, quando l'azione proposta in giudizio ha finalità di accertamento, non viene considerata legittima solo allorquando si ravveda la lesione concreta e attuale di un diritto in capo alla sfera giuridica attorea, ma anche in tutti i casi in cui il rapporto giuridico dedotto in giudizio risulti afflitto da incertezze



superabili solo mediante l'intervento del giudice (*ex multis* cfr. Cass. 31/7/2015 n. 16262; Cass. 24/10/2017 n. 25144). Nel caso di specie la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti può essere *a fortiori* ravvisata guardando alla natura della materia del contendere. Infatti, qualora si verifichi la cessione di un ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., i lavoratori coinvolti nella cessione sono sempre legittimati ad accertare in giudizio la legittimità e l'efficacia dell'operazione in quanto titolari di un diritto di credito nei confronti della controparte datoriale in ragione del quale non può mai considerarsi irrilevante il mutamento del soggetto passivo del rapporto.

Nel merito si osserva che in materia di trasferimento d'azienda, la Direttiva CE 77/187, come ripresa nel contenuto dalla Direttiva CE 98/50 e, infine, razionalizzata nel testo mediante sostituzione con la Direttiva CE 2001/23 (all'origine della attuale versione dell'art. 2112 c.c.), nell'ambito del fenomeno della circolazione aziendale, persegue lo scopo di garantire ai lavoratori - assicurando la continuità dell'inerenza del rapporto di lavoro all'azienda, o alla parte di essa, trasferita ed esistente al momento del trasferimento - la conservazione dei diritti in caso di mutamento dell'imprenditore. L'art. 2112 comma 5° c.c., nel testo modificato dall'art. 32 del D. Lgs. n. 276/2003 attualmente vigente, prevede che: *“ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come*



*tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento*”. Costituisce trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica qualora l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate). Né osta, alla configurabilità del trasferimento, la mancanza di un fine di lucro, purché sussista un'organizzazione di mezzi produttivi idonei a fornire un prodotto o un servizio obiettivamente caratterizzati ed economicamente valutabili quanto meno sotto il profilo dei mezzi di produzione e delle prestazioni lavorative necessari per il loro conseguimento, dovendosi ritenere irrilevante, alla luce della giurisprudenza comunitaria, lo scopo di arricchimento (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 29422 del 7 dicembre 2017; Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 8262 del 7 aprile 2010; Corte di Giustizia CE, Sentenza 26 settembre 2000, C-175/99, Di. Ma.). Pertanto, si configura trasferimento di azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione. Una volta realizzatosi il trasferimento di azienda, i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente (Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 26215 del 7 dicembre 2006). Sotto il profilo della



tutela dei diritti dei lavoratori il trasferimento di azienda investe due principali aspetti. Da una parte l'interesse del lavoratore ceduto al mantenimento dei diritti economici e normativi acquisiti presso il cedente anche presso il cessionario. Dall'altra l'interesse del lavoratore ad evitare che il rapporto di lavoro venga ceduto a soggetti ritenuti meno affidabili. I due profili si presentano come opposti in quanto nel primo caso il lavoratore avrà l'interesse a far valere l'esistenza di un trasferimento di azienda al fine di invocare la tutela di cui all'art. 2112 c.c., mentre nel secondo caso, l'interesse del lavoratore non è quello al mantenimento delle condizioni di lavoro, ma quello di evitare il passaggio dal datore di lavoro cedente al cessionario e quindi a sostenere l'inesistenza dei presupposti del trasferimento di azienda. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia *“La direttiva 2001/23 è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, quindi, a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento avesse luogo”* (sentenza 12 febbraio 2009, C-466/07, Klarenberg punto 40). La stessa ratio è evidenziata dal considerando 3 della Direttiva 2001/23, ai cui sensi: *“Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”*. *“Il citato considerando evidenzia il rischio rappresentato, per il mantenimento dei diritti dei lavoratori, dalla situazione di subentro di un nuovo imprenditore, nonché la necessità di tutelare i lavoratori dinanzi a tale rischio mediante l'adozione di opportune disposizioni”* (CGUE, Sentenza 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori e altri, punto 38). In proposito la Suprema Corte ha anche evidenziato che *“Con particolare riguardo al trasferimento d'azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio l'inconfigurabilità di un ramo d'azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e quindi, in difetto del*



*suo consenso, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso: non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Né tale interesse viene meno per lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario”* (Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 25144 del 24 ottobre 2017 e Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 13617 del 16 giugno 2014). Pertanto, i principi enucleati dalla giurisprudenza comunitaria alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva fanno essenzialmente riferimento all'esigenza di tutela del lavoratore nel passaggio da un datore di lavoro ad un altro, per cui tendono ad estendere il concetto di trasferimento di azienda proprio al fine di consentire il più possibile per il lavoratore il mantenimento dei medesimi diritti acquisiti presso il cedente. In quest'ottica, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato che il trasferimento deve avere ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata (Sentenza 24 gennaio 2002, C- 51/00, Temco punto 23; sentenza 20 novembre 2003, C-340/2001, Ab., punto 30), la nozione di entità fa riferimento ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (Temco, punto 23 e Ab., punto 30); l'entità economica in questione deve in particolare, anteriormente al trasferimento, godere di un'autonomia funzionale sufficiente (Amatori e altri, punto 32); il criterio decisivo per stabilire se sussista un trasferimento nel senso della direttiva consiste nel fatto che l'entità in questione conservi la sua identità, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa (sentenza 18 marzo 1986, C-24/85, Sp. punti 11 e 12; sentenza 15 dicembre 2005, C-232/04, Güney-Görres e De. punto 31), con la





precisazione che *“l’impiego, al citato articolo 6, paragrafo 1, primo e quarto comma, del termine «conservi» implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento”* (Amatori e altri, punto 34 nonché in tal senso Cass., Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 22249 del 4 agosto 2021). E ancora *“la cessione di ramo d’azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi”* ( cfr. Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006). Mentre la funzione di assicurare ai dipendenti di un’azienda ceduta a terzi la continuità di occupazione è l’esigenza prevalente nelle ipotesi di trasferimento dell’intero complesso aziendale, nelle ipotesi di cessione di un ramo di azienda l’applicazione dell’art. 2112 c.c. può risultare funzionale anche agli interessi del cedente consentendo il passaggio dei dipendenti addetti a tale ramo, a prescindere dal loro consenso e senza dovere attivare le procedure di riduzione del personale. Infatti, in conseguenza dell’effetto inderogabile del passaggio al cessionario dei dipendenti del cedente, l’art. 2112 c.c. oltre che norma a tutela dei lavoratori può costituire il meccanismo utilizzato dell’imprenditore per estromettere lavoratori senza dovere far ricorso alle procedure sui licenziamenti collettivi. In tali ipotesi, come nella fattispecie in esame, i lavoratori domandano l’applicazione dell’art. 1406 c.c. sul presupposto dell’inesistenza o dell’illegittimità del trasferimento del ramo di azienda, mentre è il datore di lavoro, sia cedente sia cessionario, a richiedere l’applicazione dell’art. 2112 c.c.. La nozione di trasferimento di ramo di azienda rimanda sostanzialmente alla nozione generale di trasferimento di azienda, per cui tra le due ipotesi vi è soltanto una differenza quantitativa piuttosto che qualitativa: secondo la Direttiva europea n. 98/50 per aversi trasferimento di ramo di azienda vi deve essere il trasferimento di una entità



economica che conservi nel trasferimento la propria identità riferita a parte dell'impresa. La nozione di entità economica si identifica in un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di una attività economica. La Direttiva europea n. 23/2001 fa riferimento ad un criterio oggettivo di individuazione della fattispecie, presupponendo la circolazione di un'entità economica che conservi la propria identità, e quindi che preesista al trasferimento, e applica gli stessi principi anche laddove si tratti di parti di imprese o di stabilimenti. L'art. 32, primo comma, del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, che ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. confermando la formulazione precedente, definisce il ramo di azienda quale articolazione funzionalmente autonoma, intendendo così che l'insieme degli elementi che fanno parte della singola frazione aziendale debbono essere tra loro dotati di una coesione organizzativa (autonomia organizzativa) tale da consentire l'esercizio di una autonoma attività (autonomia funzionale). L'autonomia funzionale richiede la presenza, nell'ambito del compendio oggetto di cessione, di tutti gli elementi (personali, materiali, immateriali) del ciclo produttivo. Trattasi di componenti qualificabili in concreto, in ragione del tipo di produzione cui è funzionale il ramo ma che devono presentare, tra loro, un rapporto di interdipendenza che le qualifichi unitariamente, in funzione dell'erogazione di un servizio chiaramente individuato e distintamente apprezzabile sul piano economico (Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 4601 del 6 marzo 2015). Può configurare una articolazione funzionalmente autonoma sia una parte essenziale del ciclo produttivo, sia una parte accessoria, quale per esempio il servizio mensa. Un ramo d'azienda può essere individuato, quando non occorrono particolari mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica, anche da un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva, allorquando siano dotate di particolari competenze e stabilmente



coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili (Cass. 6 aprile 2016, n. 6693, con richiamo di precedenti di legittimità e della Corte di Giustizia UE in motivazione).

Da una prima lettura della norma attualmente in vigore potrebbe ricavarsi che non sia più requisito necessario la preesistenza dell'articolazione funzionalmente autonoma e la necessità che la stessa conservi nel trasferimento la propria identità, in quanto sarebbe ramo di azienda quello identificato come tale dalle parti. Mentre la precedente formulazione prevedeva dei requisiti di carattere oggettivo per l'identificazione della parte di impresa oggetto della cessione (ossia la preesistenza dell'articolazione funzionalmente autonoma e la conservazione della propria identità nel trasferimento) precludendo alle parti del negozio la possibilità di individuare la detta articolazione al momento o in vista del trasferimento così come l'individuazione dei lavoratori ad essa addetti, il nuovo testo dell'art. 2112 c.c. sembra consentire un rilevante ampliamento della sfera di operatività dell'autonomia contrattuale delle parti nella determinazione dell'articolazione funzionalmente autonoma al momento del trasferimento, senza peraltro introdurre il contrappeso costituito dal diritto del lavoratore di opporsi al trasferimento del suo rapporto al cessionario. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del D. lgs. n. 276 del 2003, realizza elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario e indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito



dell'impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., che derogano al principio del necessario consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività (Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 1769 del 24 gennaio 2018; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 19034 del 31 luglio 2017; Sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 11247 del 31 maggio 2016; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 10542 del 20 maggio 2016; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 4500 dell'8 marzo 2016 e Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 206 del 10 gennaio 2004). Perché possa parlarsi di trasferimento di ramo d'azienda occorre l'idoneità di quest'ultimo, già al momento dello scorporo dal complesso aziendale del cedente, a provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi che quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 29923 del 20 novembre 2018; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 28593 dell'8 novembre 2018; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 25144 del 24 ottobre 2017; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 19034 del 31 luglio 2017; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 11247 del 31 maggio 2016; Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza dell'11 maggio 2016 n. 9682; Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza del 18 marzo 2015, n. 5425; Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza del 15 dicembre 2015, n. 25229; Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 8759 del 15 aprile 2014; Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 22613 del 3 ottobre 2013; Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 21711 del 4 dicembre 2012; Cass. Civ. Sez. 1^ Sentenza n. 21481 del 9 ottobre 2009; Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 13171 dell'8 giugno 2009). Infatti, seppure l'autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto può non coincidere con la materialità dello stesso, comunque



l'autonomia dell'entità ceduta deve essere obiettivamente apprezzabile, sia pure con possibili interventi integrativi imprenditoriali a opera del cessionario, al fine di verificarne l'imprescindibile requisito comunitario della sua conservazione. L'art. 1 lett. b) della Direttiva n. 2001/23 suppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma (comma 5 art. 2112 c.c. come sostituito dall'art. 32 comma 1 D. Lgs. n. 276/2003) e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento (Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 18954 dell'11 settembre 2020; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 1316 del 19 gennaio 2017; Cass. Civ. Sez. Lav., Ordinanza n. 5038 del 15 marzo 2016; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 11832 del 27 maggio 2014 e Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 10129 del 9 maggio 2014) come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, dovendosi per ramo di azienda intendere ogni entità economica organizzata la quale in occasione del trasferimento sul presupposto di una preesistenza, potendo conservarsi solo qualcosa che già esista; essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità cioè al ramo di azienda già costituito (Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 1769 del 24 gennaio 2018 e Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 18954 dell'11 settembre 2020; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 6649 del 9 marzo 2020; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 30667 del 25 novembre 2019; Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 19141 del 28 settembre 2015; Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 17901 del 12 agosto 2014; Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 8757 del 15 aprile 2014; Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 21711 del 4 dicembre 2012; Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 13171 dell'8 giugno 2009; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 21481 del 9 ottobre 2009; Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 2429 del 31 gennaio 2008). Tale requisito, letto



conformemente alla disciplina comunitaria, consente di limitare le ipotesi di deroga al principio generale stabilito dall'art. 1406 c.c., secondo il quale la cessione del contratto richiede il consenso della parte ceduta, scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto deve essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato. L'analisi non deve quindi basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto (Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 9682 dell'11 maggio 2016). Tale interpretazione risulta conforme alla predetta sentenza 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori e altri, in cui la Corte di Giustizia ha precisato (punto 34) che l'impiego del termine “conservi” nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva “*implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento*”, per concludere al punto 35 che “*..qualora risultasse... che l'entità trasferita di cui trattasi non disponeva, anteriormente al trasferimento, di un'autonomia funzionale sufficiente tale trasferimento non ricadrebbe sotto la direttiva 2001/23*”. In definitiva il requisito della preesistenza è insito nello stesso concetto di “*autonomia funzionale*” del ramo di azienda, non potendosi neppure ipotizzare che una parte di azienda, che già non fosse caratterizzata da una propria autonomia funzionale, possa acquisirla per il solo fatto e nello stesso momento del trasferimento (Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 30667 del 25 novembre 2019; Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 1769 del 24 gennaio 2018 e Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 15438 del 26 luglio 2016 e Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza n. 19141 del 28 settembre 2015). La valutazione circa la



sussistenza di tali requisiti non può essere il frutto di una qualificazione posta in essere dalle parti nell'esercizio dell'autonomia negoziale, bensì deve ricavarsi da una valutazione oggettiva, che verifichi che all'esito della cessione resti di fatto immutato il complesso di beni utilizzati per realizzare l'attività imprenditoriale e che l'unico elemento di divergenza risieda nella titolarità dell'esercizio dell'impresa. Tali principi sono stati anche da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte la quale ha affermato che *“il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione”*, perché l'indagine non deve *“basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto”*. A conforto si richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l'impiego del termine *“conservi”* nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva, *“implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento”*, (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, *Amatori ed a., punto 34*)” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 29203 del 20 ottobre 2021 e Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 22249 del 4 agosto 2021). Lo scopo della disciplina in esame è quello di evitare che le parti imprenditoriali possano creare, in occasione della cessione, strutture produttive che, in realtà, costituirebbero l'oggetto di una forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un'entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità (Cass. Civ. Sez. Lav. Sentenza del 19 gennaio 2017, n. 1316). Sono pertanto vietate operazioni di esternalizzazione realizzate con la creazione ad hoc, mediante l'aggregazione di



lavoratori provenienti da diverse unità produttive, di articolazioni produttive destinate al trasferimento. Infatti, tali operazioni si pongono in contrasto con la precipua funzione dell'art. 2112 c.c. di tutela e mantenimento delle condizioni di lavoro e non ad agevolare processi di ristrutturazione aziendale che ricadono sotto ben diverse regolamentazioni.

Nel caso in esame, deve essere esaminato non solo il requisito della preesistenza ma anche da quello, strettamente collegato, dell'autonomia funzionale dei rami trasferiti

Alla stregua dei predetti principi deve in primo luogo ritenersi, nella fattispecie in esame, i ricorrenti hanno contestato la legittimità della cessione di alcuni rami d'azienda formalizzatasi il 1° giugno 2022 tra la

società Risulta pacifico, nonché documentalmente provato, che la cessione abbia riguardato esclusivamente sette

*Agenzie di Produzione e Assistenza Commerciale* dapprima facenti capo a

In particolare, le cedute risultano essere: 1. Entrata in relazione; 2.

strumenti di pagamento; 3. Prodotti; 4. Logistic; 5. Flussi; 6.

Mutui; 7. Successioni. Inoltre, dalla cessione è derivato il trasferimento del quasi 40% delle risorse umane precedentemente alle dipendenze di

in particolare, all'esito della cessione sono stati trasferiti ad

anche i rapporti di lavoro di ben 509 dipendenti su 1437 (cfr. doc. 12 e doc. 13 del ricorso). Ai fini di verificare la sussistenza di una legittima cessione di ramo di azienda deve essere effettuata una valutazione complessiva al momento del trasferimento in cui i vari elementi debbono essere considerati unitariamente e non isolatamente. In tal senso la Suprema Corte recentemente ha avuto modo di chiarire che *“E' proprio la Corte dell'Unione a ribadire costantemente che, per determinare se siano soddisfatte o meno le condizioni per l'applicabilità della direttiva in materia di trasferimento d'impresa, occorre "prendere in considerazione il complesso delle*





*circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività", ma "questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente" (v. Corte di Giustizia, 9 settembre 2015, C-160/14, Joao Filipe Ferreira da Silva e Brito e altri, punto 26; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, punto 13; Corte di Giustizia, 19 maggio 2002, C-29/91, Redmond Stichting, punto 24; Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, Suzen, punto 14; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C-340/01, Abler e a., punto 33); si è altresì evidenziato che "l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi" (v. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, Suzen, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C-229/96 e C-74/97, Hernandez Vidal e a., punto 31; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-173/96 e C-247/96, Hidalgo e a., punto 31). (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav.; Sentenza n. 7364 del 16 marzo 2021). Nella fattispecie, dall'esame complessivo degli elementi sopra descritti, non possono ravvisarsi nella specie preesistenti rami d'azienda funzionalmente organizzati e sufficientemente autonomi al momento della cessione, trasferiti nella loro identità, dato che le attività trasferite (oggetto) non appaiono attività economicamente organizzate funzionalmente autonome, come tale valutabili prima della cessione,*



debitamente strutturate, dotate - nel loro complesso - di tutte le competenze ed esperienze tecniche e professionali necessarie (Know how) e finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo della fornitura dei servizi esternalizzati dalla stessa

In primo luogo, come può evincersi anche consultando la tabella che la banca convenuta ha fornito alle OO.SS. all'apertura del trasferimento d'azienda (cfr. pag. 8 del ricorso), risulta che la cessione abbia avuto ad oggetto solo alcuni reparti , appartenenti a varie direzioni – ovvero, la Direzione Entrata in Relazione Operation , la Direzione *Credit Operation* , la Direzione *Post Sales & Logistics Operation* , e la Direzione *Cash Management Operation* - che non sono state contemplate nella fusione. Inoltre, non è stato ceduto neppure il Reparto *Governance* , al quale fanno capo tutte le Agenzie di Produzione e Assistenza Commerciale, e la cui attività si sostanzia nella fissazione delle procedure operative per tutte le afferenti all'attività di

. Inoltre, si rileva che incontestatamente nelle more della cessione sono stati trasferiti i vari responsabili dei rami ceduti. A nulla rileva che ciò sia avvenuto su loro richiesta per come dedotto dalla . Si rileva, peraltro che

responsabile operativo del ramo ceduto EIR - ENTRATA IN RELAZIONE PERSONE FISICHE è stato trasferito nel maggio 2022, una settimana soltanto prima della cessione. Inoltre, anche altri dipendenti che lavoravano nei rami ceduti non sono stati trasferiti per come emerge dalle rispettive deduzioni delle parti.

In sostanza da un lato ha ceduto solo una parte del personale delle varie trasferite ma non la catena di comando che è rimasta al suo interno, dall'altro sono state cedute porzioni di attività, per come affermato dai ricorrenti e non contestato da

La circostanza incide sul requisito dell'autonomia funzionale in quanto non sono state cedute intere attività ma porzioni delle stesse (lavorazioni), svolte da in integrazione



inscindibile con ... e non sono stati ceduti i responsabili dei rami ceduti che sono rimasti all'interno della compagine aziendale di ... Dalla documentazione versata in atti dalle parti ricorrenti, nonché dalle relative deduzioni non specificamente contestate, emerge la continua, diretta e necessaria interlocuzione risulta tra i dipendenti della ... e quelli dei rami ceduti. Inoltre, a fronte della deduzione secondo cui, anche dopo la cessione, continuano ad essere utilizzati presso i rami ceduti le guide operative - manuali della ..., né quest'ultima né la ... hanno versato in atti anche un solo manuale di servizio ... riferito a uno qualsiasi dei rami di azienda ceduti, dimostrando in tal modo la non rispondenza a verità delle avverse deduzioni sul punto. Infine, è incontestato che i ricorrenti e gli altri dipendenti dei rami ceduti debbano necessariamente, per rendere la loro prestazione lavorativa, utilizzare gli applicativi dei sistemi informatici della ... e operare su di essi. A prescindere dagli approfondimenti successivi in merito a tale ultimo argomento, non può non rilevarsi che risulta documentalmente provata, oltre che pacifica tra le parti in causa, una continua interazione con i dipendenti della società cedente nonché un'imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza funzionale dei rami trasferiti con la struttura rimasta nella società cedente, elementi che, a parere del giudicante, escludono che l'oggetto della cessione possa essere costituito da un'articolazione autonoma, capace di perseguire, con propri autonomi mezzi, lo scopo economico prefissato. In definitiva i servizi ceduti nell'ambito del trasferimento dei rami d'azienda richiedevano, anche dopo la cessione, una continua interazione con i dipendenti della società cedente nonché un'imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza funzionale dei rami trasferiti con la struttura rimasta nella società cedente. Del resto, in una situazione analoga la Corte di Appello di Napoli ha escluso che l'oggetto della cessione



costituisse un'articolazione autonoma per cui ha dichiarato inefficace, nei confronti di un lavoratore, il contratto di cessione di ramo di azienda intervenuto e la Suprema Corte ha confermato tale decisione (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 29919 del 25 ottobre 2021). In definitiva è stato escluso che l'oggetto della cessione costituisse un'articolazione autonoma, capace di perseguire con propri autonomi mezzi lo scopo economico prefissato. La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso avverso la predetta sentenza della Corte di Appello, ha evidenziato la conformità della suindicata pronuncia alla giurisprudenza della stessa Suprema Corte e ai principi della Direttiva 2001/23/CE enunciati dalla Corte di Giustizia Europea e, richiamando i propri precedenti in materia, ha rilevato come il ramo d'azienda sia configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che «oggettivamente» si presenti come entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica in funzione dello svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi. Con riferimento alla fattispecie oggetto della presente causa è stato documentalmente provato che i dipendenti dei reparti ceduti si coordinassero e connessero continuamente con i dipendenti delle articolazioni non cedute della e che per poter operare e dovessero utilizzare gli applicativi di proprietà (Pds, my desk Bnl, Aurelia Remedy, cics, MIRO) non oggetto di cessione. Peraltro, tutte le attività svolte da tutti i rami ceduti si svolgevano esclusivamente in forza di contratti di appalto stipulati con in relazione alle attività dei reparti ceduti relativamente ai quali, del resto, non risulta trasferita neppure la totalità del personale. In proposito le parti resistenti si sono limitate a dedurre che starebbe per avviare un servizio di verifica documentale a favore di , peraltro non ancora attivo, con l'impiego di sole quattro risorse. Deve, quindi, ritenersi che nel caso di specie, siano ravvisabili elementi sintomatici tali da far concludere per l'illegittimità del trasferimento d'azienda oggetto di giudizio. Invero,



il quadro che emerge dall'analisi dei predetti elementi induce a ritenere che il trasferimento di azienda di cui è causa non abbia avuto ad oggetto rami d'azienda autonomi così come la *ratio* dell'istituto richiederebbe, ma piuttosto che si sia concretizzato nello scorporo di alcune lavorazioni e di alcuni reparti che, anche in seguito alla cessione, risultano privi di autonomia e la cui attività è rimasta strettamente connessa e dipendente all'organizzazione produttiva di [redacted]. È emerso, infatti, incontestatamente che i reparti ceduti non sono in grado di fornire alcuna attività senza una necessaria e continua interlocuzione con i reparti

non ceduti. La dipendenza dei rami ceduti rispetto all'attività della banca cedente risulta particolarmente evidente se consideriamo che tali reparti operano tuttora seguendo le linee gestionali via via individuate dal reparto *Governance*

non è stato oggetto di cessione e che non è mai stato sostituito nella nuova realtà societaria di Accenture da un analogo reparto. In definitiva, [redacted] ha trattenuto attività essenziali inerenti il funzionamento dei rami ceduti come non è stata trasferita la linea di comando costituita dai dirigenti dei singoli reparti che non sono passati come la gran parte del personale alla [redacted].

Del resto, come evidenziato, le attività dei reparti trasferiti sono svolte in integrazione inscindibile con quelli rimasti presso [redacted]. Le cedute risultano legate alla cedente anche sotto il profilo dell'utilizzo degli strumenti tecnologici e della relativa assistenza: infatti, le Agenzie cedute svolgono le attività cui sono preposte utilizzando gli applicativi informatici di [redacted] (anch'essi non oggetto di cessione) e utilizzando i dati e le procedure operative da essa forniti. Inoltre, la società cessionaria non risulta dotata di alcuna struttura interna dedicata alla risoluzione di eventuali anomalie del funzionamento dei sistemi informatici, con la conseguenza che, in caso di malfunzionamento, interviene anche in seguito alla cessione l'assistenza tecnica afferente alla [redacted]. I rami ceduti risultano sforniti



di autonomia anche relativamente alla formazione delle risorse. Infatti, come documentalmente provato (cfr. all. 8 del ricorso) i lavoratori ceduti sono stati invitati dalla [redacted], a svolgere dei corsi di formazioni tenuti dalla stessa anche a seguito del perfezionamento della cessione. Infine, nei rami ceduti non può ravvisarsi alcuna forma di autonomia neppure sul versante economico: si tratta di attività che non producono alcun ricavo indipendente, operando esclusivamente in ausilio ai reparti della [redacted] non ceduti e la cui anatomia non appare strutturata per svolgere attività ultronee rispetto a quelle in supporto alla [redacted]. Tali circostanze rilevano, certamente, sotto il profilo dell'autonomia sia funzionale che organizzativa. Ad ulteriore conferma della mancanza di autonomia organizzativa e funzionale dei reparti trasferiti rileva, inoltre, la circostanza riportata nel ricorso introduttivo e non contestata, in base alla quale non sono stati ceduti una lunga serie di applicativi necessari a svolgere le attività svolte dai lavoratori all'interno dei rami ceduti. L'attività svolta dai dipendenti interessati al trasferimento viene eseguita mediante l'utilizzo di indispensabili strumenti di lavoro informatici rimasti in capo alla cedente, perchè non sono stati ceduti gli applicativi necessari allo svolgimento delle attività dei lavoratori ceduti, i quali, peraltro, hanno continuato ad interfacciarsi quotidianamente con i colleghi rimasti presso [redacted]. Tale circostanza risulta determinante per accertare l'assenza del requisito dell'autonomia funzionale come confermato in fattispecie analoghe dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro con le sentenze n. 7364 del 16 marzo 2021 e nn. 17193, 17194 e 17195 tutte del 16 giugno 2021. Nelle predette sentenze la Corte di Cassazione, dopo aver ribadito i principi sopra richiamati in tema di autonomia funzionale cita alcune sentenze specifiche che, secondo la Suprema Corte, *“sono significative anche nel caso che ci occupa perchè hanno confermato la sentenza d'appello che aveva escluso l'operatività dell'art. 2112 c.c., nella sua formulazione successiva al 2003, tra l'altro,*



*per "la mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo", sancendo, poi, nel principio di diritto enunciato in funzione nomofilattica, l'indipendenza "dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti" (analogamente v. poi Cass. n. 1316 del 2017 e Cass. n. 19034 del 2017, in ipotesi di cessione di un call center in cui i programmi informatici erano rimasti nella proprietà esclusiva della cedente)". Nell'ottica della preesistenza, dunque, la mancata cessione degli applicativi rileva nel senso di escludere che si possa essere ceduto quanto eventualmente preesisteva. In particolare, al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che "Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto integrata l'ipotesi di cui all'articolo citato nel caso di cessione di un "call center" costituito come ramo di azienda in occasione e in vista del trasferimento, benché per la realizzazione dell'attività ceduta fosse necessaria una continua interazione con programmi informatici rimasti nella proprietà esclusiva della cedente)" (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 19034 del 31 luglio 2017 e Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 20407 del 14 luglio 2023). La mancanza di applicativi, che incide sulla mancanza del requisito dell'autonomia funzionale, rileva, dunque, in termini di inesistenza del ramo. Né può rilevare la circostanza affermata dalle società resistenti secondo cui vengono utilizzati i cosiddetti "robot process*



automation". Infatti, si afferma in primo luogo che a fronte della deduzione delle parti ricorrenti secondo cui la quasi totalità di essi non ha mai utilizzato tali robot nell'attività lavorativa non ha contestato specificamente la circostanza. Inoltre, tali robot consistono in server e hardware predisposti per definire processi automatizzati ripetitivi che si connettono ai sistemi . Tali robot, incontestatamente, senza i sistemi operativi di quest'ultima non sono in grado di funzionare. Pertanto, i software gestionali e infrastrutturali sono rimasti presso che ne ha conservato la proprietà. Peraltro, per quello che è dato capire dalla descrizione fornita dalla stessa tali robot realizzano operazioni di verifica ripetitiva di file (come le carte bloccate), tuttavia sono i dipendenti ex a dover procedere a estrarre i file trovati, a effettuare le necessarie verifiche e lavorazioni. Queste ultime possono essere effettuate soltanto tramite gli applicativi e i sistemi informatici di . In definitiva i robot effettuano solo limitate ed elementari operazioni di controllo ma le attività vengono poste in essere dagli operatori costituiti dei dipendenti ex peraltro non è dato capire come il fatto che insieme ai reparti siano stati ceduti alcuni robot (già in uso a ) che realizzano solo una limitata parte delle operazioni (la più semplice) possa indurre a far ritenere l'autonomia funzionale delle articolazioni cedute. In sostanza non si può ritenere che i rami di azienda ceduti esistano e abbiano un'autonomia funzionale essendo necessaria e indispensabile l'interazione con i sistemi informatici rimasti presso di essa. Se il ramo come piccola azienda, come struttura funzionalmente autonoma non esiste (indipendentemente dalla società cedente), non si può cedere e, pertanto, non si possono cedere ex art 2112 c.c. i contratti dei lavoratori. In definitiva, secondo l'insegnamento della Suprema Corte ai fini dell'operatività dell'art. 2112 c.c. è richiesto che il ramo "conservi" la sua identità perché l'analisi non può svolgersi sull'assetto assunto dopo la cessione "*nel senso che*





*il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione", perchè l'indagine non deve "basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto"* (Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 7364 del 16 marzo 2021 e nn. 17193, 17194 e 17195 del 16 giugno 2021). A fronte di tale quadro, emergente dalle circostanze non contestate, dalle allegazioni della stessa parte resistente e dalla documentazione processuale, non sono state considerate rilevanti e ammissibili le istanze istruttorie avanzate da quest'ultima, relative in parte alle circostanze esposte, risultanti documentalmente e, per il resto, formulate in maniera generica. Né appare significativa nella fattispecie in esame quanto osservato nella relazione sull'autonomia funzionale delle Unità Organizzative cedute da [redacted] ad [redacted] [redacted], di cui al doc. n. 5 del fascicolo di [redacted] redatta dai professori [redacted] - incaricati dalla [redacted] di valutare l'autonomia dei rami di azienda ceduti è meglio indicati nella predetta relazione. Tale relazione non può tradursi in una pronuncia sui requisiti di preesistenza ed autonomia del ramo ceduto, così sostituendosi alla verifica da effettuarsi in sede giudiziale. In proposito, la Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che: *"La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio"* (Cass. civ., Sentenza, n. 16552/2015; Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza n. 13902/2013). Tale perizia di parte



contiene un'analisi di tipo contabile-finanziaria commissionata che non è di per sé idonea a provare la sussistenza dei requisiti normativi sanciti nell'art. 2112 c.c. e direttive comunitarie, ossia la preesistenza e l'autonomia funzionale, essendo un atto di parte finalizzato solo ad una valutazione economica del valore dei rami ceduti. La perizia, del resto, è stata elaborata sulla base di elementi e dati utilizzati dal redattore e tutti forniti dalla stessa per cui non può ritenersi idonea a provare alcunché, meno che mai la sussistenza dei requisiti normativi sanciti dall'art. 2112 c.c. e direttive comunitarie, in primis la preesistenza e l'autonomia funzionale. Nelle controversie in materia di trasferimento d'azienda la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che condizionano l'operatività del trasferimento incombe su chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. e, in particolare, spetta alla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti la legittimità del trasferimento stesso in modo da renderlo operante nei confronti dei lavoratori ceduti. Nella specie le società resistenti non hanno fornito la prova che i rami d'azienda trasferiti si atteggiassero come una sorta di "micro-aziende", capaci da sole di rendere il servizio che svolgevano nell'ambito della società cedente, senza necessità di dipendenza o interazione con quest'ultima. Per converso, nel caso di specie l'attività dei rami ceduti appare totalmente priva di autonomia funzionale, atteso che questi ultimi operano seguendo pedissequamente le linee guida organizzative determinate a livello centrale dalla banca cedente, impiegando i sistemi applicativi informatici concessi in uso dalla stessa. Pertanto, per quanto emerso, risultano ceduti soltanto lavorazioni e reparti. Alla luce di quanto esposto - ritenuta superflua ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della "ragione più liquida" - deve affermarsi che, nella fattispecie, non ricorre l'ipotesi di cessione di rami di azienda organicamente finalizzati all'esercizio dell'attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al



momento del trasferimento, non potendo, quindi, ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 2112 c.c. Pertanto, l'operazione negoziale dedotta in giudizio deve essere disciplinata secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c. in tema di cessione del contratto. Poiché anche in tale ipotesi la cessione risulterebbe nulla, in quanto avvenuta senza il consenso dei lavoratori coinvolti, ritiene il giudicante che la cessione oggetto di giudizio tra la [redacted] e la società [redacted] sia totalmente improduttiva di effetti e, pertanto, deve essere disposto il ripristino del rapporto di lavoro delle parti ricorrenti presso la [redacted] dal 1° giugno 2022 con ogni conseguenza giuridica ed economica. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

### P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:

- dichiara l'inefficacia, nei confronti dei ricorrenti, delle cessioni dei rami d'azienda, realizzate in data 1° giugno 2022, dalla [redacted] alla società [redacted], e, per l'effetto, condanna la [redacted], a ripristinare il rapporto di lavoro dei ricorrenti alle proprie dipendenze nel posto in precedenza occupato a far data dal 1° giugno 2022, con ogni conseguenza giuridica ed economica;
- condanna la [redacted] e la società [redacted] in solido al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro [redacted] oltre IVA e CPA, da distrarsi ai difensori antistatari.

Roma, 22 gennaio 2024

Il Giudice  
dott. Ottavio Picozzi



